



COMUNE DI CADEO

Provincia di Piacenza

Via Emilia n° 149 – 29010 Roveleto di Cadeo

Tel. centralino: 0523503311 - Fax: 0523509997 - C.F. /Partita I.V.A. 00224340331

Pec. comune.cadeo@sintranet.legalmail.it

OGGETTO: PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A. (SCREENING) PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE DI TIPO FOTOVOLTAICO DENOMINATO “SAN FRANCESCO 3” DI POTENZIALITÀ PARI A 6.623,40 KW DA PARTE DELLA SOCIETÀ FATTORIA SOCIALE MONTECCHIO SRL. OSSERVAZIONI E CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PROGETTO

Il sottoscritto Roberto Cabrini Codice Fiscale CBRRRT66P28G535I e-mail roberto.cabrini@comune.cadeo.pc.it in qualità di Responsabile Settore tecnico del Comune di Cadeo del Comune di Cadeo con sede in Roveleto di Cadeo (PC) Via Emilia n.149 CAP 29010 Pec comune.cadeo@sintranet.legalmail.it,

Premesso che:

- con istanza in data 02/05/2023 protocollo regionale n. PG.2023.422976, perfezionata in data 05/07/2023 protocollo regionale n. PG.2023.654970, la società Fattoria Solare Montecchio srl ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) per la realizzazione e gestione di impianto di produzione energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo fotovoltaico denominato “San Francesco 3” di potenzialità pari a 6.623,40 kW nel territorio del Comune di Cadeo località San Francesco presso area individuata catastalmente al foglio n.25 mappale n.201;
- con nota in data 08/08/2023 prot. n. 0011430ARPAE-SAC Piacenza ha comunicato la pubblicazione del procedimento per la verifica di assoggettabilità a VIA, indicando i termini entro i quali il pubblico e gli Enti interessati possono presentare osservazioni e contributi concernenti il progetto;

Visto il parere contrario espresso dalla Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio nella seduta in data 06/09/2023, come da verbale agli atti;

Visto il Verbale della Commissione Consiliare per l’Ambiente e la Tutela del Territorio e relativo parere in data 9/09/2023 CONTRARIO alla realizzazione dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo fotovoltaico denominato “San Francesco 3” presentato dalla Fattoria Solare Montecchio SRL, con richiesta della stessa Commissione che il progetto venga assoggettato a VIA, anche in considerazione degli effetti di cumulo con l’adiacente impianto fotovoltaico “San Francesco2”.

Preso atto che tale parere fonda le proprie ragioni con riferimento alle zone comunali individuate per la realizzazione dell’impianto, non volendo rappresentare un giudizio negativo generale allo sviluppo di impianti e tecnologie volte all’utilizzo di energie alternative utili all’ambiente, presenti peraltro in altre zone del territorio,

Visto l'Atto del Consiglio Comunale n.70 in data 12/09/2023 con la quale lo stesso delibera:

1. di prendere atto del parere contrario di cui al verbale della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio nella seduta in data 06/09/2023 allegato alla presente delibera, relativamente al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) per la realizzazione e gestione di un impianto di produzione energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo fotovoltaico denominato "San Francesco 3" di potenzialità pari a 6.623,40 kW nel territorio del Comune di Cadeo località San Francesco presso area individuata catastalmente al foglio n.25 mappale n.201;
2. di ribadire l'importanza per questa Amministrazione del mantenimento delle attuali caratteristiche ambientali e paesaggistiche delle aree nelle quali è localizzato l'impianto di cui sopra e relative opere accessorie, condividendo le osservazioni e considerazioni espresse dalla Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio nella seduta in data 06/09/2023;
3. di prendere atto e di approvare l'allegato parere contrario espresso dalla Commissione consiliare per l'Ambiente e la Tutela del Territorio nella seduta del 09/09/2023, di cui al verbale in pari data, relativamente alla realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo fotovoltaico denominato "San Francesco 3" con richiesta che venga assoggettato a VIA (screening), anche in considerazione degli effetti di cumulo con l'adiacente impianto fotovoltaico "San Francesco2".
4. di dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico di provvedere ai successivi adempimenti derivanti dalla presente deliberazione, tra cui l'invio della presente come osservazione per la procedura in oggetto;

Richiamati:

il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità pubblicato sulla G.U. n. 25 del 31 gennaio 2004 - s.o. n. 17;

- la Deliberazione dell' Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n.28 del 6/12/2010 avente ad oggetto:"Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica.(Proposta della Giunta regionale in data 15 novembre 2010, n. 1713). (Prot. n. 36112 del 06/12/2010)";

- il Decreto Legislativo 8 novembre 2021 , n. 199 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";

- la Deliberazione dell' Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n.125 del 23/05/2023 avente ad oggetto:" Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio. (Delibera di Giunta n. 214 del 13 febbraio 2023)";

Richiamato altresì il parere REG PG / 2019 / 829737 del 07/11/2019 della Regione Emilia Romagna reso dal Responsabile Servizio Giuridico del Territorio, Disciplina dell'Edilizia, Sicurezza e Legalità Dott.Giovanni Santangelo;

Visti:

- il d.lgs.152/2006 Norme in materia ambientale pubblicato sulla G.U. n. 88 del 14 aprile 2006;

la Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4 DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEI PROGETTI, con le modifiche apportate da L.R. 27 dicembre 2018, n. 24, L.R. 29 dicembre 2020, n. 11 e L.R. 12 luglio 2023, n. 7;

il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380” Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia pubblicato G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001 e la restante normativa in materia edilizia ed ambientale;

Ciò premesso esaminata la documentazione pubblicata, si osserva quanto segue:

a) in merito all'inidoneità delle aree per quanto previsto dalla DAL 28/2010 e DAL n.125/2023

La delibera assembleare n. 28/2010 individua, tra le altre, nella parte A dell'Allegato non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo le zone di particolare tutela paesaggistica di seguito elencate, come perimetrare nel piano territoriale paesistico regionale (PTPR) ovvero nei piani provinciali e comunali che abbiano provveduto a darne attuazione:

1.1. sistema forestale e boschivo (art. 10 del PTPR);

1.3. invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 18 del PTPR)

La delibera assembleare n.125/2023 avente ad oggetto “Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici” e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio, aggiunge alla parte A dell'allegato alla DAL. N.28/2010 (aree inidonee all'installazione di impianti fotovoltaici) le fasce di tutela fluviale di cui all'articolo 17 (Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua) del Piano Territoriale Paesaggistico regionale (PTPR) ampliando l'inidoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici nelle fasce di rispetto di 150 m dalla sponda dei corsi d'acqua pubblici”(ai sensi art. 142 D.lgs. 42/2004 e s.m.i.).

L'area su cui è prevista l'installazione dell'impianto e le relative opere accessorie, compreso l'elettrodotto, risultano interessate in parte dai vincoli di cui agli artt.10,17 e 18 del PTPR, vincolate anche ai sensi dell'art.142 del D.lgs. n.42/2004.

In particolare l'area su cui è prevista l'installazione dell'impianto risulta interessate in parte dai vincoli di cui all' art. 17 del PTPR.

Fatto salvo quanto sopra, la delibera assembleare n. 28/2010 prevede nella parte B dell'Allegato diverse tipologie di aree agricole in cui è possibile localizzare gli impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo, rispettando determinate limitazioni soggettive ed oggettive.

Nelle aree di cui alla lettera B1) -le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 17 del PTPR),l'impianto poteva essere realizzato solo da una **impresa agricola** fino ad una potenza nominale pari a **200 kW**;

L'art. 17 del PTPR individua le zone che, per le caratteristiche ambientali possedute, devono essere tutelate al fine di non alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico di laghi, bacini e corsi d'acqua. In tali zone è però permessa l'attività agricola, compatibile con la tutela paesaggistica, seppure non in forma intensiva per i nuovi impianti.

Si ritengono, quindi, ammissibili gli impianti fotovoltaici realizzati dalle imprese agricole, con la potenza nominale complessiva richiamata.

Si osserva che, da quanto si è potuto verificare dalla documentazione depositata, l'impianto in progetto non rispetta tali requisiti, e si evidenzia comunque che quanto indicato in merito all'idoneità di tali aree incluse nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua è stato superato da quanto deliberato dall'Assemblea Regionale con atto n.125 del 23 maggio 2023 e dal recepimento delle disposizioni nazionali dettate dal D.lgs n.199/2021.

- Nelle aree di cui alla lettera B2) l'impianto fotovoltaico può essere realizzato solo da **un'impresa agricola**, la superficie occupata dallo stesso non può essere superiore al 10% della superficie agricola disponibile, la potenza nominale complessiva dell'impianto è pari a 200 Kw più 10 Kw di potenza installata eccedente il limite dei 200 Kw per ogni ettaro di terreno nella disponibilità del richiedente, con un massimo di **1 Mw** per impresa. L'impianto inoltre deve risultare coerente con le caratteristiche

essenziali e gli elementi di interesse paesaggistico ambientale, storico testimoniale e archeologico che caratterizzano le medesime zone, alla luce delle possibili alternative localizzative;

Anche relativamente a questo punto si osserva che dalla documentazione depositata supererebbe le limitazioni previste dalla DAL n.28/2010, essendo previsto un impianto con una potenza pari a **6.623,40 KW** e non essendo dimostrata la realizzazione dell'impianto in capo ad impresa agricola.

Si osserva che dalla documentazione depositata non si evince chiaramente l'idoneità dell'area ai sensi delle DAL n.28/2010 e n.125/2023 ed a quale punto dell'allegato I della DAL n.28/2010 fa riferimento il criterio localizzativo dell'impianto, **evidenziando che la stessa DAL prevede che qualora un'area sia soggetta a diversi criteri localizzativi, si applica la disciplina più restrittiva.**

Pertanto, il contrasto con le prescrizioni di cui alla DAL n. 28/2010 (e della DAL 125/2023) costituisce una circostanza da sola sufficiente a precludere la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile (vedi anche parere REG PG / 2019 / 829737 del 07/11/2019 della Regione Emilia Romagna reso dal Responsabile Servizio Giuridico del Territorio, Disciplina dell'Edilizia, Sicurezza e Legalità Dott.Giovanni Santangelo), prescindendo dall'eventuale parere favorevole reso dalla Soprintendenza competente e dalla eventuale autorizzazione ambientale ai sensi del D.lgs. n.42/2004.

Fatto salvo quanto sopra osservato, che costituirebbe condizione sufficiente per l'improcedibilità dell'istanza ai sensi e per quanto previsto dalla DAL n.28/2010, con le modifiche apportate dalla DAL Regionale n.125/2023 e dall'art.20 del Dlgs. 199/2021, ad integrazione e completamento di quanto sopra espresso, e condividendo la necessità espressa dall'Amministrazione di procedere a Valutazione di impatto Ambientale, in ogni caso si formulano le seguenti ulteriori osservazioni e si fornisce il proprio contributo, evidenziando le carenze documentali e la necessità di integrare la documentazione progettuale come di seguito esposto.

b) in merito all'incompatibilità degli interventi che non consentano il pieno ripristino agricolo dello stato dei luoghi

L'area presso la quale è stata prevista la realizzazione dell'impianto risulta essere destinata dal vigente strumento urbanistico comunale ad "Ambiti ad alta vocazione agricola" normata rispettivamente dall'art.50 del RUE.

A riguardo si richiama l'osservanza di quanto previsto dal punto 2.a della DAL della Regione Emilia-Romagna 23 Maggio 2023, N. 125 che prevede che "occorre specificare che nelle aree agricole considerate idonee per legge ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-ter, del d.lgs.n. 199 del 2021, nonché in quelle elencate nella lettera C), punto 1, dell'Allegato I della delibera assembleare n. 28 del 2010, se da una parte gli impianti possono interessare il 100% delle aree agricole, dall'altra occorre evitare qualsiasi intervento che non consenta il pieno ripristino agricolo dello stato dei luoghi. Inoltre, occorre preservare le produzioni agricole certificate, facendo in modo che nelle aree agricole interessate dalle stesse siano ammessi esclusivamente impianti agrivoltaici avanzati, ivi compresi quelli con tecnologia di tipo verticale. In tali aree gli impianti fotovoltaici a terra, invece, potranno essere installati ove siano trascorsi almeno 3 anni dal momento in cui sia dimessa la coltivazione certificata.

Considerato che la valutazione ambientale, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica, nel caso le aree siano reputate idonee, si ritiene necessario approfondire i suddetti aspetti mediante Valutazione di impatto ambientale.

Occorrerà per quanto sopra che il progetto presentato approfondisca le effettive condizioni di compatibilità con la normativa su richiamata. I suddetti approfondimenti devono approdare a una

specifica valutazione corredato in particolare per quanto riguarda gli aspetti di recupero dell'area ai fini agricoli, dall'indicazione delle opere di ripristino delle aree alla fine del ciclo di vita dell'impianto, a cui subordinare l'intervento, oltre che ad attestazione asseverata da parte del proprietario dell'area ad effettuare i ripristini in caso di inadempienza, fallimento o altro da parte del soggetto titolare. Ugualmente si osserva che nei documenti dovranno essere indicati i costi previsti e le modalità esecutive di tali ripristini a fine vita, al fine di consentire un riutilizzo degli stessi ai fini agricoli, evidenziando che dai documenti pubblicati non si sono rinvenuti tali elementi.

c) in merito alla compatibilità dell'intervento con quanto previsto dal P.I.A.E. e dalla normativa in materia di cave

L'area presso la quale è stata prevista la realizzazione dell'impianto risulta inoltre essere indicata dal vigente strumento urbanistico comunale come "zona per attività estrattive normata rispettivamente dall'art. 83 "ZONE SOGGETTE A P.A.E." del RUE che prevede:

"Le attività relative alla coltivazione di cave e torbiere sono disciplinate dall'apposito Piano Infraregionale delle Attività Estrattive P.I.A.E. e dalle norme della L.R.18/7/1991 n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla circolare regionale n°4402/191 del 10/06/92 "Criteri per la formazione dei piani infra regionali e comunali delle attività estrattive".

Occorrerà per quanto sopra documentare puntualmente il rispetto di quanto previsto dagli strumenti sovraordinati, ad integrazione di quanto già indicato nella Relazione Paesaggistica pubblicata.

d) in merito ai vincoli del vigente strumento urbanistico e all'autorizzazione dell' Ente Proprietario per gli interventi in fascia di rispetto stradale

L' area e le relative opere accessorie, compreso l'elettrodotto, risultano interessate in parte dai seguenti vincoli rispetto al vigente strumento urbanistico,

- "Zone ed elementi di interesse naturalistico e paesaggistico - Vincolo paesaggistico 150 m dalla sponda dei corsi d'acqua pubblici"(art. 142 D.lgs. 42/2004 e s.m.i.) (S24): acqua pubblica Rio della Fontana, Canale del Bosco, Torrente Chero, Torrente Chiavenna e Colatore Ravacolla;
- Zone ed elementi di interesse naturalistico e paesaggistico - Boschi "(art. 142 D.lgs. 42/2004 e s.m.i.) (S21)
- Corpi idrici superficiali e sotterranei -Delimitazione delle fasce fluviali e classi di rischio da PTCP- Zona F -fascia di integrazione dell'ambito fluviale -recupero ambientale (S7)
- Corpi idrici superficiali e sotterranei -Delimitazione delle fasce fluviali e classi di rischio da PSC- fascia di rispetto ai corsi d'acqua pubblica (10) norme di polizia acque pubbliche – Capo VII R.D. 523/1904 (S10)
- Zone di tutela dei corpi idrici e sotterranei (S11)
- Zona F -fascia di integrazione dell'ambito fluviale -recupero ambientale (S7)
- "Fascia di rispetto stradale" – Strada Provinciale Cadeo - Carpaneto e relativamente all'elettrodotto Strada Comunale Fornace- Strada Comunale Zappellazzo Strada Comunale Tartaglia;

Occorre che gli elaborati progettuali ed in particolare la relazione paesaggistica presentata siano integrati con tavole ed elaborati grafici che attestino puntualmente l'indicazione dei vincoli presenti, sia relativi all'impianto che alle opere accessorie ed il rispetto della normativa comunale vigente.

A riguardo si evidenzia che come indicato nella DAL n.125 del 23 maggio 2023 gli impianti fotovoltaici, indipendentemente dal titolo abilitativo richiesto per gli stessi, in ragione della rilevanza e dell'impatto territoriale che possono comportare, **devono comunque osservare la disciplina che regola le trasformazioni del territorio richiamata dal comma 1 dell'art. 6 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (DPR 6 giugno 2001, n. 380) e consistente nell'osservanza delle "prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali,** e (...) nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative

all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";

Relativamente alla parte di elettrodotto che interessa ed attraversa le strade comunali, è da rilevare che alla lettera C) dell'Allegato alla Deliberazione assembleare n. 28 del 2010 sono state individuate una serie di aree che, a condizione che non ricadano tra quelle di cui alla lettera A, sono considerate idonee all'installazione di impianti fotovoltaici senza alcun limite dimensionale e di potenza.

Tra queste sono individuate, qualora in zona agricola, le fasce di rispetto stradale e autostradale, così come dimensionate dal Codice della strada e dal suo Regolamento, nonché le aree intercluse al servizio delle infrastrutture viarie, previo assenso del gestore delle medesime e nel rispetto degli eventuali vincoli (punto C l.b).

In particolare, al fine del rilascio dell'autorizzazione all'installazione dell'impianto (e delle relative opere accessorie quali l'elettrodotto, in considerazione che le stesse sono strettamente correlate e funzionali alla realizzazione dell'impianto in tali ambiti è necessario acquisire l'assenso del gestore della linea stradale (nel caso di specie si tratta di una strada comunale, pertanto l'assenso è reso dall'Amministrazione Comunale), in quanto le aree comprese nelle fasce di rispetto sono destinate alle opere di ampliamento, ammodernamento, adeguamento tecnico-funzionale, ecc. delle infrastrutture cui ineriscono.

d) in merito alla valutazione di compatibilità idraulica

Poiché le aree interessate dal progetto ricadono in parte in settori a rischio idraulico, secondo quanto rilevabile dagli strumenti di pianificazione sovracomunale (PTCP, PAI e PGRA dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, consultabili sulla piattaforma provinciale VinGIS, e dagli studi più recenti commissionati dalle Autorità idrauliche competenti (rif. anticipazione parere Agenzia Sicurezza Territoriale), si ritiene necessario approfondire le effettive condizioni di esposizione di ciascuna area attraverso una valutazione mirata, nei diversi scenari di pericolosità delineati dai piani, I suddetti approfondimenti devono approdare a uno **specifico giudizio di compatibilità idraulica**, eventualmente corredato dall'indicazione delle opere di mitigazione più idonee (nei siti di intervento o come opere accessorie di interesse pubblico) a cui subordinare l'intervento.

e) in merito alla titolarità dell'intervento

Dalla documentazione pubblicata non si evince il possesso dei requisiti previsti dalla DAL n.28 per gli interventi in aree di cui alla lettera B, ovvero il titolo di imprenditore agricolo in capo alla Società Fattoria Solare Montecchio s.r.l., condizione necessaria ma non sufficiente per la procedibilità di interventi ricadenti in tali aree. Non è esplicitato in quale ambito della su richiamata DAL ricadrebbe secondo il proponente l'intervento in progetto.

Si evidenzia che non è chiaramente indicata la superficie non superiore al 10% delle particelle catastali contigue nella disponibilità del richiedente.

Occorrerà per quanto sopra che il progetto presentato approfondisca ed asseveri le effettive condizioni di compatibilità ed il rispetto della normativa in materia ed in particolare delle DAL n.28/2010, n.125/2023 e D.lgs.n.199/2021;

f) in merito alla nuova linea elettrica (elettrodotto)

E' previsto che il tracciato di connessione dell'impianto alla rete elettrica, si sviluppi per circa 6 km, di cui circa 5,3 km in linea aerea, interessando il territorio comunale di Cadeo e Fiorenzuola d'Arda; interessando aree soggette a tutela con previsione, anche di taglio di piante in zone tutelate.

Per quanto sopra, si esprimono inoltre le seguenti osservazioni :

- dovranno essere esplicitate le motivazioni per le quali viene prevista una nuova linea elettrica piuttosto che l'allacciamento e/o potenziamento di linea elettrica esistente;
- relativamente alla nuova linea elettrica, se non possibile l'allacciamento e/o potenziamento di linea elettrica esistente, **dovrà essere realizzata completamente interrata, ai fini della tutela paesaggistica e ambientale del territorio interessato;**

g) in merito alla documentazione pubblicata a seguito avviso al pubblico di deposito

Per quanto di competenza dello scrivente Servizio, si esprimono le seguenti osservazioni:

- si rileva la mancanza in pubblicazione di alcuni documenti riportati in elenco elaborati, nello specifico facenti parte delle cartelle “01_ISTANZA” e “03_SPA” e per alcuni documenti il nome riportato in elenco elaborati non corrisponde al file pubblicato;

Per quanto sopra dovrà essere caricata anche la documentazione mancante, e dovrà essere prodotto un elenco aggiornato della documentazione.

Si ritiene a tal fine opportuna una proroga il periodo di deposito al fine di consentire l'esame della documentazione completa ai soggetti interessati

h) in merito alla verifica di assoggettabilità a VIA

Fermo restando quanto sopra espresso, si condivide la richiesta dell'Amministrazione **che il progetto venga assoggettato a VIA**, in quanto la linea elettrica, il cui attraversamento ricade a sua volta in aree soggette a tutela paesaggistica, comporta un'ulteriore e consistente alterazione dello stato dei luoghi, in questo caso permanente, in considerazione dell'estensione (6 km circa) e della tipologia prevista con modalità aerea per circa 5,3 km, composta da n.55 pali in lamiera di ferro di altezza tra 12 e 21m, che attraversa **la quasi totalità del territorio comunale** da ovest a est;

L'esecuzione dell'impianto e della linea elettrica comporterebbero un fortissimo impatto sul territorio di Cadeo, già fortemente penalizzato dal punto di vista paesaggistico e ambientale, ma che nella parte sud, dove è ubicata l'area di intervento “S. Francesco 3”, è caratterizzato dal paesaggio agrario di pianura con la vegetazione ripariale dei fossi, canali e corsi d'acqua, tra cui il Rio della Fontana e gli altri corsi d'acqua coinvolti, che disegnano il territorio unitamente agli attraversamenti poderali ed alle costruzioni rurali, fortemente percepibili dalle vie di attraversamento, tra le quali la Strada Provinciale 29, la cui area di rispetto viene parzialmente occupata dall'impianto;

Cordiali saluti

IL RESPONSABILE
SETTORE TECNICO
arch. Roberto Cabrini

Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i